Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 288

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 dicembre 1937 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. **2021.**
Istituzione di un Centro nazionale di studi Alfieriani, con sede in Asti . . . . Pag. 4506

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. **2022.**
Disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera ed istituzione di Uffici di collocamento in Libia . . . Pag. 4506

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. **2023.**
Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » . . . . Pag. 4509

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. **2024.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Portici . . . . Pag. 4511

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. **2025.**
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo ad accettare una somma per l'istituzione della « Borsa di studio comm. Federico Tobler » . . . Pag. 4511

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. **2026.**
Trasferimento della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Gorizia al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per geometri della stessa città . . . . . . Pag. 4511

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. **2027.**
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico nautico « C. Duilio » di Messina . . Pag. 4511

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . Pag. 4511

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1937-XV.
Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Ascoli Piceno come Istituto fascista autonomo provinciale . Pag. 4512

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle corporazioni: 50° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764. Pag. 4512

Ministero di grazia e giustizia: Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 . . . . Pag. 4515

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di mezzo foglio cedole . Pag. 4518
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 4518
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4519

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza), e passaggio della gestione del patrimonio della Cassa al Banco di Napoli . . . . Pag. 4519
Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Chiusano S. Domenico e Grottolella (Avellino) e di Cupello (Chieti) . . . . Pag. 4519
Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Toritto (Bari), Filadelfia, S. Costantino Calabro e Strongoli (Catanzaro), Cropalati (Cosenza), Deliceto, Monteleone di Puglia e Pietra Montecorvino (Foggia) . . . . Pag. 4519
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza) . . . . Pag. 4520

CONCORSI

Ministero dell'interno: Concorsi al posto di segretario capo per i comuni di Belluno e di Crotone . . . . Pag. 4520

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 288 del 14 dicembre 1937-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73:
Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: Obbligazioni 6 % ed obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica » sorteggiate nelle estrazioni del 1° e 4 dicembre 1937-XVI ed elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni non ancora presentati per il rimborso - Distruzione di titoli al portatore.
(4317)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 2021.
Istituzione di un Centro nazionale di studi Alfieriani, con sede in Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerata l'opportunità di dare incremento e coordinamento agli studi Alfieriani;
Ritenuta la urgente e assoluta necessità di provvedere;
Veduta la domanda, in data 3 agosto 1937-XV, avanzata in proposito dal podestà di Asti;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Centro nazionale di studi Alfieriani, con sede in Asti.

Art. 2.

Il Centro ha personalità giuridica ed è retto e amministrato da un Comitato di cinque membri, nominati dal Ministro per l'educazione nazionale.
I membri del Comitato saranno scelti tra le persone più benemerite del culto del grande poeta e tra autorevoli studiosi.
Il Ministro per l'educazione nazionale nominerà il presidente del Comitato scegliendolo fra i componenti del Comitato stesso.
La carica di presidente e di membro del Comitato è gratuita.

Art. 3.

Al finanziamento del Centro nazionale di studi Alfieriani sarà provveduto con contributi del comune di Asti, di altri Enti della città e di privati cittadini.
Il contributo del Comune dovrà essere deliberato ed approvato ai sensi della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Le norme per l'ordinamento e il funzionamento dell'Ente saranno stabilite con apposito regolamento che sarà approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2022.
Disciplina della domanda e dell'offerta della mano d'opera ed istituzione di Uffici di collocamento in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico della Libia, convertito in legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Uffici di collocamento.

Art. 1.

Con decreto del Governatore generale della Libia sarà istituito, in ciascun Commissariato provinciale, un Ufficio per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, cittadini italiani metropolitani. L'Ufficio provinciale di collocamento ha sede presso l'Ufficio coloniale dell'economia corporativa o, in difetto di questo, presso l'organo che rappresenta detto Ufficio; esso si divide in Sezioni professionali, che hanno sede presso le rispettive Associazioni sindacali dei lavoratori.
Il collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti verrà regolato con speciale disposizione.

Art. 2.

All'Ufficio di collocamento è preposta una Commissione direttiva, presieduta dal segretario federale del P. N. F. e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti le Associazioni professionali interessate di datori di lavoro e di lavoratori, nel numero fissato dal decreto governatoriale di costituzione dell'Ufficio.
La Commissione direttiva ha il compito di sovraintendere all'Ufficio di collocamento dal punto di vista sindacale.

Art. 3.

La Commissione direttiva dell'Ufficio provinciale di collocamento sceglie e nomina i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate e da queste proposte; essa può, con deliberazione insindacabile, provvedere alla loro sostituzione.

Tutti i collocatori ed i funzionari dell'Ufficio e delle sue sezioni sono posti alla dipendenza di un unico dirigente, nominato dal Governo della Libia, su proposta della Commissione direttiva.

Il dirigente potrà essere scelto fra i collocatori o fra i dirigenti sindacali; egli è alla dipendenza del Governo della Colonia e per quanto riguarda la gestione amministrativa e tecnica dell'Ufficio esegue le direttive del commissario generale, presidente del Consiglio coloniale dell'economia corporativa, e del Governo della Colonia; per quanto riguarda l'andamento sindacale degli Uffici stessi esegue le direttive del segretario federale del P. N. F. presidente della Commissione direttiva.

In particolare il dirigente ha i seguenti compiti:

a) dare disposizioni per la ripartizione delle richieste di mano d'opera ai collocatori sezionali, ai quali è riservata l'accettazione delle denunce di disoccupazione e l'avviamento dei lavoratori della rispettiva categoria;

b) disciplinare le eventuali iscrizioni di un medesimo lavoratore a più sezioni dell'Ufficio di collocamento;

c) dirigere l'andamento amministrativo delle singole sezioni;

d) vigilare sotto la direzione del presidente della Commissione direttiva e del commissario generale, quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sull'andamento tecnico delle singole sezioni, nonchè sulla raccolta e rilevazione dei dati statistici della disoccupazione;

e) formulare eventuali proposte di semplificazione e di più razionale attrezzatura degli Uffici di collocamento.

Art. 4.

E' concessa agli Uffici di collocamento la esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi compiuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, riferentisi alla loro attività, ed alle offerte ed alle domande di lavoro.

Art. 5.

Il controllo sugli Uffici di collocamento e la loro coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell'ambito della propria circoscrizione, dal Consiglio coloniale della economia corporativa.

Spetta in particolar modo a detto Consiglio di stabilire, nei limiti delle disposizioni governatoriali, prescrizioni obbligatorie per gli Uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funzionamento, di impartire ad essi altre direttive ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli interessati relativamente all'attività degli Uffici di collocamento, di adempiere, infine le altre attribuzioni deferitegli dal regolamento.

La vigilanza sull'andamento e l'attività degli Uffici di collocamento è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da altri membri del Consiglio.

Art. 6.

La coordinazione dell'attività degli Uffici di collocamento della Libia, è attuata dal Governo della Colonia previa, occorrendo, consultazione degli Uffici e dei Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto coi Ministeri interessati e col Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, potrà disciplinare il collocamento dei prestatori d'opera in rapporto alle migrazioni da o per la Madrepatria e alla emigrazione all'estero.

Il Governo della Colonia potrà provvedere, ove ne riconosca la necessità, a mezzo degli Uffici locali del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a spostamenti nell'interno della Colonia di operai e di famiglie coloniche.

CAPO II.

Domanda e offerta di lavoro.

Art. 7.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati per tramite degli Uffici di collocamento di cui all'art. 1. Ai datori di lavoro è data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista, ai Sindacati fascisti ed agli ex combattenti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'Ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

I datori di lavoro debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che per qualunque motivo abbiano licenziato o che si siano licenziati, all'Ufficio di collocamento presso il quale erano iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

Il datore di lavoro è dispensato dall'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

Se, per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese, o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali, o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro ed i lavoratori non sono obbligati a fare agli Uffici di collocamento le richieste di iscrizioni di cui all'art. 8 e le denuncie prescritte dal secondo comma del presente articolo, sempre che non intervenga il licenziamento.

Art. 8.

I prestatori d'opera disoccupati debbono iscriversi nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti interni di collocamento presso gli Uffici medesimi competenti per territorio a seconda della residenza del prestatore, ed alla sezione competente per categoria o genere di produzione.

La iscrizione nelle liste deve essere eseguita dalla Sezione di collocamento secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta.

Art. 9.

Il Governatore generale, nel decreto di istituzione dei singoli Uffici provinciali di collocamento, o mediante decreto successivo, ha facoltà di stabilire la data dalla quale l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 7 comincia a decorrere ed ha altresì facoltà di determinare le eccezioni che a tale obbligo ritenesse necessario stabilire.

Art. 10.

Le disposizioni precedenti si applicano, per quanto riguarda l'assunzione e il licenziamento dei lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attualmente in vigore relative all'ordine di preferenza nelle assunzioni di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e private.

CAPO III.

Penalità.

Art. 11.

Il datore che non assuma per il tramite degli Uffici di collocamento il personale disoccupato o che lo assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300 per

ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di lire 3000.

Il lavoratore disoccupato che non assuma servizio per il tramite degli Uffici di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 300.

Il datore di lavoro che non faccia, nel termine dell'art. 7 precedente, secondo comma, denuncia dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 200 con un massimo di L. 2000 per ogni lavoratore licenziato.

Il prestatore d'opera disoccupato che abbia omesso di iscriversi presso l'Ufficio di collocamento è punito con l'ammenda fino a L. 200.

Art. 12.

La mediazione, anche se gratuita, da parte dei privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura per il collocamento dei prestatori d'opera cittadini italiani metropolitani disoccupati, è vietata rispetto a quelle categorie di datori di lavoro e prestatori d'opera per le quali vengono istituiti negli Uffici di cui all'art. 1 del presente decreto e nel territorio di competenza degli Uffici medesimi.

Chiunque compia atto di mediazione in violazione alle norme del presente decreto, è punito con la multa fino a L. 5000. Nei casi di maggiore gravità, in caso di recidiva o quando l'atto di mediazione sia stato compiuto a scopo di lucro, la multa può essere congiunta alla detenzione fino ad un mese.

Art. 13.

Contro la mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati delle sezioni di un Ufficio di collocamento provinciale, il datore di lavoro che abbia fatto denuncia, o il lavoratore che abbia fatta richiesta di iscrizione, possono ricorrere alla Commissione direttiva preposta all'Ufficio di collocamento.

Art. 14.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, si rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscrizione oltre 24 ore dalla presentazione della denuncia o della richiesta di iscrizione è punito con l'ammenda fino a L. 300.

I prestatori d'opera che si iscrivono in Uffici di collocamento diversi da quello della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, possono essere puniti con l'ammenda fino a L. 100.

Art. 15.

Le ammende sono irrogate con decreto penale ai sensi del vigente Codice di procedura penale.

CAPO IV.

Gestione amministrativa.

Art. 16.

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione e al funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, è costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di L. 200.000 al quale contribuiscono:

a) il « fondo nazionale per la disoccupazione » di cui al R. decreto-legge 15 novembre 1928-VII, n. 2762, convertito in legge 24 giugno 1929-VII, n. 1181, per cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino al massimo di L. 100.000;

b) il fondo a disposizione del Governatore generale di cui all'art. 11, lett. *b*), del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, per un decimo fino al massimo di L. 20.000;

c) le associazioni coloniali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate per i rimanenti quattro decimi in misura paritaria fino al massimo di L. 80.000 secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui al successivo articolo 17, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori d'opera per le quali gli Uffici sono istituiti.

Art. 17.

Per l'amministrazione del fondo, di cui al precedente articolo 16, è istituito presso il Governo della Colonia, sotto la presidenza del Governatore generale o del Segretario generale, una commissione composta:

1° dal direttore degli affari economici e della colonizzazione;

2° dal direttore dell'Ufficio coloniale dell'economia corporativa di Tripoli;

3° da un funzionario di ragioneria della Colonia in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4° dal direttore dell'Ufficio imposte dirette;

5° da un rappresentante del P. N. F., per le Federazioni della Libia;

6° dal capo dell'Ufficio di Tripoli dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

La Commissione delibera a maggioranza, e in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione coloniale.

Alle riunioni della Commissione indette agli scopi indicati al n. 1 e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna associazione interessata.

Art. 18.

Alla Commissione di cui all'articolo precedente spetta:

1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun Ufficio di collocamento in base alle proposte del Governo della Colonia;

2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli enti e le gestioni speciali indicate dall'art. 16, nella proporzione dall'articolo stesso stabilite;

3° provvedere alla riscossione delle singole quote di contributo, al deposito di esse e al pagamento a ciascun Ufficio dell'ammontare della rispettiva assegnazione;

4° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli Uffici, comunicati dal Governo della Colonia, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Art. 19.

Il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, può, con suo decreto, sentito il Governatore generale e il Consiglio superiore coloniale, stabilire che le disposizioni sul collocamento di cui al presente decreto siano estese, in quanto applicabili, anche a determinate categorie di lavoratori cittadini italiani libici e per determinate circoscrizioni territoriali.

Col medesimo decreto saranno stabilite le norme regolamentari per il collocamento di tale mano d'opera.

Alle spese necessarie per il funzionamento delle sezioni per i cittadini italiani libici provvederà il Consiglio coloniale dell'economia corporativa.

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni integrative ed esecutive del presente ordinamento, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 2023.
Istituzione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sulle mostre, fiere ed esposizioni;

Vista la legge 24 dicembre 1928-VIII, n. 3229, modificata con legge 2 luglio 1929-VII, n. 1180, che autorizza in via permanente l'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia e l'Esposizione quadriennale d'arte di Roma;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla costituzione di un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma »;

Sentito il Comitato permanente istituito con legge 5 dicembre 1932-XI, n. 1734;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Roma un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » e ne è approvato lo statuto annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Ente è ammesso ad usufruire delle agevolazioni ferroviarie e doganali previste dalle leggi sopracitate.

Art. 3.

L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e con i mezzi indicati nello statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — BENNI — LANTINI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 60. — MANCINI.

Statuto dell'Ente
« Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

Art. 1.

L'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » ha per iscopo di provvedere alla organizzazione ed alla gestione delle Esposizioni quadriennali d'arte e delle iniziative che all'esposizione predetta sono connesse per il potenziamento dell'arte nazionale anche nei rapporti di quella straniera.

Art. 2.

L'Ente autonomo ha sede in Roma nel Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale o in altro edificio che allo scopo venisse costruito.

Il Governatorato di Roma cederà in uso all'Ente stesso il Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale per il periodo di preparazione e di svolgimento delle Mostre quadriennali e delle altre iniziative dell'Ente.

Gli uffici dell'Ente avranno sede in via permanente presso il Palazzo delle Esposizioni.

I rapporti tra il Governatorato di Roma e l'Ente autonomo per quanto riguarda la sede come sopra indicata, saranno regolati da apposita convenzione, nella quale saranno anche precisate le condizioni dell'uso stesso e quanto altro si riferisce alla manutenzione dei locali.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente autonomo è costituito:

a) da L. 200.000 di rendita italiana al portatore 5 % serie L. N. 014462 e 030634 esistenti al 31 dicembre 1936-XV e provenienti dagli avanzi di gestione delle Esposizioni quadriennali del 1931 e 1935 che il Comitato ordinatore delle quadriennali stesse conferisce all'Ente autonomo a titolo gratuito;

b) dalla somma di L. 213.081,21 quale valore accertato al 31 dicembre 1936-XV dei mobili e arredamenti delle quadriennali 1931 e 1935 che lo stesso Comitato ordinatore conferisce come sopra, all'Ente autonomo;

c) da lasciti, donazioni, contributi di qualsiasi genere che Enti o privati devolvano ad incremento del patrimonio dell'Ente;

d) dalle eventuali eccedenze a fine di esercizio secondo quanto dispone l'art. 19.

Art. 4.

Alle spese di gestione l'Ente provvede:

a) con gli interessi attivi sul patrimonio;

b) con il contributo fisso annuale del Governatorato di Roma in L. 275.000 a partire dall'anno solare 1936;

c) con i contributi eventuali di altri Enti;

d) con i proventi della gestione delle Esposizioni o delle eventuali altre iniziative dell'Ente.

Art. 5.

Organi dell'amministrazione sono:

1° il presidente;

2° il Consiglio di amministrazione;

3° La Giunta esecutiva;

4° i revisori dei conti.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto di nove membri designati:

a) due dal Capo del Governo;

b) uno dal Partito Nazionale Fascista;

c) due dal Governatorato di Roma;

d) uno dal Ministero dell'educazione nazionale;

e) uno dal Ministero delle corporazioni;

f) uno dal Ministero della cultura popolare;

g) uno dal Sindacato nazionale fascista belle arti.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Capo del Governo. Con lo stesso decreto, ad uno dei membri di cui alla lettera *a*), verranno attribuite le funzioni di presidente ai sensi della legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, all'altro le funzioni di segretario generale.

Art. 7.

Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo precedente, ha la legale rappresentanza dell'Ente, dura in carica quattro anni è può essere riconfermato.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. Allo scadere del quadriennio i suoi componenti possono essere riconfermati in carica.

Art. 9.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) fissare le direttive per l'organizzazione dell'Esposizione nazionale quadriennale d'arte e per l'attuazione delle altre iniziative di cui all'art. 1 del presente statuto, approvandone i regolamenti relativi;

b) approvare i regolamenti per il conferimento dei premi ai partecipanti all'Esposizione e per i concorsi che potranno essere banditi in rapporto alle iniziative di cui all'art. 1;

c) approvare i regolamenti interni di gestione;

d) approvare il bilancio preventivo ed il consuntivo e deliberare sugli atti che importano trasformazioni patrimoniali;

e) formulare proposte relative al trattamento economico, alla consistenza numerica, nonchè all'assunzione ed allo stato giuridico del personale;

f) proporre gli emolumenti del segretario generale di cui al secondo comma dell'art. 6;

g) nominare nel suo seno il terzo membro della Giunta esecutiva di cui all'art. 13;

h) fissare alla fine di gestione gli emolumenti ai revisori dei conti.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che il presidente lo riterrà opportuno.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12.

Il segretario generale sostituisce il presidente in assenza di questo.

Art. 13.

La Giunta esecutiva è composta del presidente, del segretario generale e di un terzo membro nominato dal Consiglio tra quelli di cui alla lettera *c*) dell'art. 6.

Essa si aduna ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Art. 14.

Spetta alla Giunta:

a) di provvedere alla gestione amministrativa dell'Ente, ordinandone le spese ed assicurandone le entrate;

b) di provvedere alla esecuzione dei deliberati del Consiglio;

c) di adottare i provvedimenti di urgenza salvo la ratifica del Consiglio;

d) di predisporre gli schemi dei bilanci preventivo e del consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 15.

I revisori dei conti, in numero di quattro, sono nominati, rispettivamente, dal Ministro per l'educazione nazionale, dal Ministro per le corporazioni, dal Ministro per le finanze e dal Governatore di Roma. Durano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

Essi partecipano, senza voto deliberativo, a tutte le adunanze del Consiglio e della Giunta.

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha la durata di un quadriennio che scade col 31 dicembre dell'anno in cui ha luogo la manifestazione.

Art. 17.

Il bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio nella sua prima adunanza all'inizio del quadriennio. Il consuntivo nella sua ultima adunanza del quadriennio stesso.

Art. 18.

Tanto il bilancio di previsione quanto il consuntivo, quest'ultimo però accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, saranno trasmessi entro 30 giorni dalla loro approvazione al Ministero dell'educazione nazionale, a quello delle corporazioni ed al Governatorato di Roma.

Art. 19.

Le eventuali eccedenze della gestione quadriennale dell'Ente saranno devolute ad aumento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, comma *d*).

Art. 20.

Il primo esercizio finanziario dell'Ente scadrà il 31 dicembre 1939-XVIII.

Le spese di ordinaria amministrazione sostenute dal Comitato ordinatore delle Quadriennali 1931 e 1935, dal 1° gennaio 1937-XV fino alla legale costituzione dell'Ente, saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione dell'Ente nella sua prima adunanza.

Art. 21.

L'Ente è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale che la esercita di concerto col Ministero delle corporazioni.

Le norme relative all'assunzione ed allo stato giuridico del personale, nonchè al trattamento economico del personale stesso e del segretario generale dell'Ente autonomo, saranno stabilite con regolamento, da approvarsi con decreto Reale, a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e per le corporazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2024.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Portici.

N. 2024. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Portici e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 2025.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo ad accettare una somma per l'istituzione della « Borsa di studio comm. Federico Tobler ».

N. 2025. R. decreto 29 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione del Regio istituto tecnico industriale « P. Paleocapa » di Bergamo viene autorizzato ad accettare la somma di L. 60.000 (sessantamila) nominali in cartelle al portatore di Consolidato 5 per cento, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Borsa di studio comm. Federico Tobler » e da conferirsi ai diplomati dell'Istituto di condizione bisognosa e che intendono recarsi all'estero per approfondire i propri studi, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2026.
Trasferimento della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Gorizia al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per geometri della stessa città.

N. 2026. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri di Gorizia, eretta in ente morale con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1861, viene trasferita, per effetto della cessazione dell'Istituto medesimo, al Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile e per geometri della medesima città, e ne viene approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 2027.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico nautico « C. Duilio » di Messina.

N. 2027. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico nautico « C. Duilio » di Messina, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Ascoli Piceno è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. prof. cav. Giovanni Poli è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 294.

(4305)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto per le case popolari di Ascoli Piceno come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata approvato con Reale decreto 30 aprile 1936-XIV, numero 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 28 maggio 1922 con il quale l'Istituto per le case popolari di Ascoli Piceno fu riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 24 aprile e 11 ottobre 1937-XV;

Decreta:

L'Istituto per le case popolari di Ascoli Piceno è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 26 articoli.

L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 31 dicembre 1937-XVI; i successivi esercizi finanziari avranno termine il 28 ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(4286)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

50° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630 e 28 settembre 1934, n. 1764.

CORPORAZIONE DELLA METALLURGIA E DELLA MECCANICA.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

2341. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta F.I.A.V. Mazzacchera L., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel proprio stabilimento n. 4 trafile nuove a banco.

2342. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Pietro Fabbri, con sede in Forlì, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Forlì una ferriera destinata alla produzione di laminati e trafilati per l'industria edilizia, non è accolta.

2343. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Manifattura Meccanica Moderna A. Erlotti e Figlio, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento n. 4 trafile. Alla condizione che le trafile da impiantare siano destinate alla fabbricazione di tubi e non di barre trafilate.

2344. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Antonio Grandi-Officine Meccaniche, con sede in Solbiate Arno (Verona) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento una pressa idraulica per stampaggio e costruzione blocchi per stampe.
La domanda della ditta Antonio Grandi-Officine Meccaniche, con sede in Solbiate Arno (Verona), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento uno sbozzatore di lingotti da m/m 1200 × m/m 350, non è accolta.

2345. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Ferriera di Puccio Nelusco, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare nel proprio stabilimento di Torino, un forno elettrico ad arco per fusione in acciaio, non è accolta.

2346. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Stabilimenti Giuseppe Brambilla, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire nel proprio stabilimento di Milano un impianto per la fabbricazione della vergella in acciaio inossidabile, non è accolta.

2347. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Ricuperi Siderurgici di Ugo Jarach, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un piccolo stabilimento per la laminazione dei rottami di acciaio, non è accolta.

2348. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Catenificio Ing. Carlo Bassoli, con sede in Livorno, è autorizzata ad installare un laminatoio finitore per la produzione di ferro pudellato.

2349. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della Società in nome collettivo Ferriera Ercole Alberto, con sede in Asti, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Asti un forno elettrico per la fusione dei rottami di acciaio, non è accolta.

2350. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Francesco De Martini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in provincia di Bergamo uno stabilimento per la produzione di spugne di ferro.

2351. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Frommlett e Mannessier di Alberto Hoffmann, con sede in Maccagno Superiore (Varese) è autorizzata ad esercire n. 2 trafile multiple Herban, per la produzione di fili ondulati o lisci di ottone e di ferro, e n. 6 macchine per raddrizzare ed ondulare filo per spazzole, installate nel proprio stabilimento di Maccagno Superiore (Varese).

2352. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Industria Articoli Ciclo e Ferramenta, con sede in Ossona, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Ossona, un impianto per la trasformazione di sbarre tonde in sbarre esagonali mediante laminazione.

2353. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta G. Battista Gnutti e Fratelli, con sede in Lumezzane (Brescia), intesa ad ottenere la autorizzazione ad allestire in Sarezzo una fonderia elettrica di acciaio, non è accolta.

2354. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI col quale la domanda della ditta Giovanni Zadussi, con sede in Udine, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad impiantare un forno elettrico di fusione nella propria officina in Udine, non è accolta.

2355. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della S. A. Ricupero Cascami e Torniture Metalli, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa ad impiantare in Galliate una fonderia di acciaio, non è accolta.

INDUSTRIA METALLURGICA.

2356. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Alfarone Concetta, con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare in Milano una piccola fonderia per la produzione di minuterie in alluminio.

2357. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Manfrin e Sarvary, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un laboratorio per fusione lega per saldatura.

2358. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Ing. V. Tedeschi & C., con sede in Torino, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto per la laminazione dell'alluminio.

2359. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Oreste Ramaioli, con sede in Milano è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento per fonderia e laminazione di alluminio. Alla condizione che la ditta lavori alluminio puro, escluse le leghe.

2360. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Alberto Salviati e Figli con sede in Genova, è autorizzata ad allestire un nuovo impianto di zincatura nel proprio stabilimento per la fusione del rame, stagno, bronzo, zinco e metalli in genere, in Genova-Pegli.

2361. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Francesco De Martini, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nella provincia di Milano un impianto per l'alluminatura dei nastri e dei fili di ferro per proteggerli dalla corrosione.

2362. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società Italiana Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'impianto di trafileria di alluminio.

2363. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta C. & G. Finicelli, con sede in Napoli, è autorizzata ad adibire il proprio stabilimento per la produzione di articoli in ferro anche per la lavorazione di articoli in alluminio.

2364. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Laminazione e Stampaggio Metalli F.lli Baratta, con sede in Alessandria, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione delle capsule, coperchietti e tappi di stagnola per bottiglie e vasetti, e ad integrare la propria attività industriale con la fabbricazione dei tubetti in alluminio per paste dentifricie, per gomma liquida e per altri usi.

INDUSTRIA DELLA FONDERIA.

2365. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Cugini Onesti, con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare un impianto di fonderia di alluminio.

2366. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta F.lli Bertero, con sede in Modena, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di bronzo e alluminio ed adibirla anche per la produzione di leghe ad alto tenore in zinco.

2367. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Ceccarani Nazzareno, con sede in Roma, è autorizzata a trasferire in via Tiburtina n. 301 il proprio impianto di smalteria ed a riattivare l'impianto di fonderia di ghisa e metalli per la produzione dei getti occorrenti per la propria industria di targhe e oggetti vari smaltati acquistato dalla ditta Ferretti Archimede.

2368. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Ricci Gino, con sede in Firenze, è autorizzata ad esercire in Firenze una piccola fonderia di bronzo, ottone ed alluminio.

2369. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta A. Milla & C., con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare una fonderia di alluminio per la produzione di piccoli getti per autoveicoli.

La domanda della ditta A. Milla & C., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una fonderia di ghisa per la produzione di piccoli getti per autoveicoli, non è accolta.

2370. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Patrito Francesco Giorgio e Maffei Vito, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino una fonderia di alluminio, magnesio, e loro leghe.

2371. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della S. A. Ambra, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, nel proprio stabilimento per la fabbricazione di apparecchi termoelettrici un reparto di fonderia ghisa ed uno di smalteria, non è accolta.

2372. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Luigi Giudici, con sede in Rescaldina (Milano) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di fonderia e smalteria, non è accolta.

2373. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Guardiano Antonio, con sede in San Remo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto di fonderia, non è accolta.

2374. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società anonima San Giorgio, con sede in Taranto, è autorizzata ad installare un impianto di fonderia per bronzo e alluminio.

La domanda della Società anonima San Giorgio, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare un impianto di fonderia, per ghisa, non è accolta.

2375. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Pietro Sanvito, con sede in Luino (Varese) è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di ghisa, mediante l'installazione di quattro macchine formatrici a scosse e di una sabbiatrice.

2376. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Pedersini e Paroli, con sede in Erba, è autorizzata ad esercire un impianto industriale destinato alla fabbricazione del broccame da scarpe.

INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE E MECCANICHE E DELLA PRODUZIONE DI ATTREZZI ED UTENSILI IN METALLO.

2377. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Officine Meccaniche Croff, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'attività del proprio stabilimento per la costruzione di piccoli motori a ciclo Diesel, anche alla costruzione di motori Diesel tipo marina

2378. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Fratelli Risetti, con sede in Solbiate Arno (Varese) è autorizzata ad ampliare la propria officina per la fabbricazione di parti stampate per materiale ferroviario e per costruzioni navali.

2379. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società anonima Giuseppe Aldè, con sede in Lecco, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento per trafilati metallici e derivati n. 16 macchine per la fabbricazione di chiodi.

2380. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Pinti Giacomo, è autorizzata ad allestire in Lumezzane, località Termine, una nuova officina per la produzione di posateria.

2381. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della S. A. Italiana Metalli ed Argenteria « Arturo Krupp », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire un nuovo impianto per la fabbricazione di posateria in alpacca e acciaio inossidabile, non è accolta.

2382. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società Italiana Ebanite e Sostituti, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Brugherio n. 2 presse per la stampatura di pezzi di ebanite e ad installare n. 10 gruppi di presse a tre corpi con piani riscaldati elettricamente. Alla condizione che vengano effettivamente demolite le due presse di vecchio tipo attualmente in funzione.

2383. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Officina Meccanica Francesco Carabelli, con sede in Albizzate (Varese) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Albizzate, una nuova berta con mazza da 600 kg.

2384. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Rodolfi Mansueto, con sede in Ozzano Taro (Parma) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare nella propria fabbrica di conserve di pomodoro un impianto per la fabbricazione dello scatolame occorrente alla confezione delle conserve stesse, non è accolta.

2385. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Ernesto Galeffi, con sede in Montevarchi (Arezzo) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire nel proprio stabilimento per la produzione di citrato di magnesia, un reparto per la produzione delle scatole e barattoli di latta, non è accolta.

2386. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della Compagnia Emiliana Lavorazione Latta e Affini (C.E.L.L.A.), con sede in Parma intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Sala Baganza (Parma) un impianto per la fabbricazione di scatolame per conserve alimentari, non è accolta.

2387. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società Italiana Fabbricazione Armoniche (S.I.F.A.), con sede in Senigallia, è autorizzata ad allestire in Senigallia uno stabilimento per la fabbricazione di armoniche e di parti staccate, e per la utilizzazione industriale e commerciale dei residui della lavorazione.

2388. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Fratelli Rigamonti, con sede in Bisisio Parini (Como) intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio impianto per la manifattura della latta, non è accolta.

2389. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Appiani Marziano, con sede in Lecco, Reparto S. Giovanni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercire una officina per la fabbricazione di rondelle elastiche « Grover » non è accolta.

2390. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Lavorazione Italiana Pesci - Signora Bruno di

Belmonte - Marzameni, con sede in Siracusa intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire un impianto per la fabbricazione di scatolame di metallo per l'imballaggio del pesce, non è accolta.

2391. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Magnani Daniele, con sede in Longiano (Forlì) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire in Longiano un impianto per la fabbricazione di pallini di piombo per caccia, non è accolta.

2392. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, con quale la S. A. Officine Della Pergola, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano per costruzioni meccaniche e affini, un reparto per lo stampaggio di metalli.

2393. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Mazzarelli Enrico, con sede in Alassio (Savona) intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire una officina meccanica per la fabbricazione di supporti reggispinta montati su cuscinetti a sfere, non è accolta.

2394. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Trafileria, con sede in Abbiategrasso, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto mediante l'installazione di 7 presse rapide per chiodi.

2395. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Pavetti Domenico, con sede in Strambino Romano (Aosta) è autorizzata ad installare in Romano Canavese (Aosta) un impianto per la fabbricazione di articoli casalinghi in alluminio, costituito da un forno a crogiuolo, due torni, una mola a smeriglio, ed una pulitrice.

2396. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Cementizia Fiumana Mareschi, con sede in Fiume, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Fiume un nuovo impianto per la fabbricazione di fusti in lamiera, non è accolta.

2397. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Fabbrica Italiana Minuterie Metallo, con sede in Genova-Rivarolo, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di coperchi, capsule, tappi a viti, e minuterie per flaconi, bottiglie e recipienti in genere mediante l'installazione di una speciale macchina bordatrice, rifilatrice e filettatrice tipo Kircheis.

2398. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, con la quale la S. A. Colombo Abramo per i Metalli Preziosi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di affinazione di metalli greggi e residui contenenti metalli preziosi, per via metallurgica, chimica, ed elettrochimica.

2399. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Stabilimento Industriale Lavorazione Piombo, con sede in Firenze, è autorizzata ad installare un nuovo impianto per la produzione del piombo.

2400. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Guido Tacconi & C., con sede in Firenze, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per costruzioni meccaniche di precisione.

INDUSTRIA DELLA COSTRUZIONE DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

2401. — Decreto Ministeriale 10 novembre 1937-XVI, col quale la « I.D.R.A.N. » - S.A.I. (Industria Depositi Rappresentanze Articoli Nazionali - Società Anonima Italiana), con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Roma, una officina per la fabbricazione di accessori per aeroplani.

2402. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Foresto Luigi, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire una officina per la produzione di cerchi per bicicletta.

2403. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Oldano Valentino, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino una officina meccanica per la produzione di ammortizzatori e carburatori per auto.

2404. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Fratelli Melli, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento il macchinario già installato, per la costruzione di parti di motori di avio ed auto.
La domanda della ditta Fratelli Melli, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per un ulteriore ampliamento dello stabilimento mediante la installazione di oltre otto macchine utensili, non è accolta.

2405. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Rampinelli Emilio, con sede in Gallarate, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire, in Gallarate, un impianto per la fabbricazione di fanali a dinamo per biciclette, non è accolta.

2406. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Officine « Carlo Bianchini », con sede in Milano, è autorizzata ad installare nella propria officina di Milano una taglierina a ghigliottina per il taglio di lamine in acciaio inossidabile.

2407. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta « A. Viola », con sede in Pisa, è autorizzata a fabbricare motofurgoncini nella propria fabbrica di carrozzerie.

2408. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Parodi Giuseppe & C., con sede in Genova-Sestri, è autorizzata ad installare in Genova-Cornigliano un impianto per la costruzione e riparazione di motori a scoppio per fuori-bordo.

2409. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Ernaldo Data, Figli & C., con sede in Forno Canavese, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di pezzi stampati e lavorati per mezzi meccanici e di trasporto.

2410. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Moretto Giovanni, con sede in Forno Canavese, è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione di pezzi stampati e lavorati per mezzi meccanici e di trasporto.

2411. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Mortarino rag. Mario, con sede in Alessandria, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Tortona uno stabilimento per la fabbricazione di estensori elastici, gomene, anelli e tessuti elastici per veicoli ed aeromobili, non è accolta.

2412. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta R. Escher & C., per la costituenda S. A. Italiana Ennwei, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la costruzione di fanali a dinamo per bicicletta, non è accolta.

2413. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Garravieri Fioravante, con sede in Bassano del Grappa, è autorizzata ad impiantare una officina meccanica per la produzione di viteria di precisione.
La domanda della ditta Carravieri Fioravante, intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire raggi per bicicletta, non è accolta.

2414. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Pezzotti e Prandelli, con sede in Brescia, è autorizzata a costruire apparecchi indicatori di direzione per cicli e motocicli.
La domanda della ditta Pezzotti e Prandelli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina meccanica, non è accolta.

2415. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società in accomandita semplice Contin Costruzioni Meccaniche Aeronautiche, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di costruzioni meccaniche di precisione.

2416. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Pasquale Gramignoli, con sede in Crema, è autorizzata a costruire nella propria officina meccanica di Crema, un nuovo tipo di freno meccanico per autocarri e rimorchi, secondo il brevetto Pietro Bonomi e Pasquale Gramignoli.

2417. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Cecala Ing. Luigi, con sede in Palermo, è autorizzata a costruire nella propria officina meccanica in Palermo, gassogeni a carbone di legna tipo Combus.

2418. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Luigi Palmerini & C., per la lavorazione di ingranaggi ad altissima precisione, con sede in Bologna, è autorizzata ad allestire in Bologna uno stabilimento per la costruzione di pezzi di ricambio e di ingranaggi di altissima precisione per aviazione e marina.

2419. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Carlo Menon, con sede in Roncade (Treviso) è autorizzata a fabbricare rimorchi brevettati ed a trasformare autovetture usate in autocarri.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

2420. — Decreto Ministeriale 13 settembre 1937-XV, col quale la ditta S. A. John Geloso, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento un impianto di verniciatura di fili di rame, alluminio e ferro.

2421. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Officina Costruzioni Elettromeccaniche (O.C.-E.M.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento per costruzioni elettromeccaniche per dedicarsi alla costruzione di apparecchi radiofonici e radiotelegrafici completi, non è accolta.

2422. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta G. G. Universal, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per montare apparecchi radio, non è accolta.

2423. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della ditta Antonio Rapisarda, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare nella propria fabbrica di conduttori elettrici isolati, una pressa idraulica atta a proteggere certi tipi di conduttori con una guaina di piombo, non è accolta.

2424. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Scarrazzato Marino, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire una piccola fonderia di tipo artigiano, per la riparazione di macchinario elettrico e per la costruzione di piccoli motori elettrici e dinamo.

2425. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della Società in Acc. Semplice Cenciarelli e Gilardi, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad allestire un nuovo impianto per la costruzione di apparecchi per l'industria elettrogalvanica, non è accolta.

2426. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Fabbrica Articoli Ciclo Elettricità (F.A.C.E.), con sede in Milano-Dergano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di virole per lampadine elettriche ad incandescenza, allo scopo di intensificare la produzione di virole micro (per lampade nane) e di virole per lampade auto.

2427. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Industriale dell'Aquila, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per montaggio di apparecchi radio.

2428. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta « La Radioconi » con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento per la costruzione di membrane per altoparlanti radio, un centrifugatore ed una pressa.

2429. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la Società in Acc. Semplice A. Prevost & C., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'attività della propria officina per la costruzione di apparecchi cinematografici, anche alla costruzione di amplificatori di apparecchi cinematografici sonori.

2430. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Ing. G. Battista Derossi, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare, in Torino, una fabbrica di cellule fotoelettriche.

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE.

2431. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta Fabbrica Cateteri e Tubi Isolanti Itala, con sede in Somma Lombardo, è autorizzata ad installare n. 2 trafile per caucciù, 15 macchine trecciatrici per cateteri e 2 macchine avvolgitrici per fabbricazione conduttori isolati ad uso della R. Aeronautica.

2432. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la domanda della Società Industria Articoli Gomma e Affini (S.I.A.G.A.), con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare in Torino un laboratorio per la produzione di articoli di gomma stampati e trafilati, non è accolta.

2433. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la S. A. Industria Commercio Prodotti Gomma, con sede in Milano-Niguarda, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano - Reparto Niguarda - per potervi fabbricare placche gomma « mousse ».

2434. — Decreto Ministeriale 22 novembre 1937-XVI, col quale la ditta « A.G.A. » Anonima Gomma Affini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano per la produzione di tappeti e pavimenti in gomma ricavata dai cascami, mediante installazione di 7 presse idrauliche di stampaggio.

(4217)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

NOTA PRELIMINARE.

Il conto del bilancio della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario 1936-1937, presenta i seguenti risultati:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie riscosse	L.	709.657,73
Spese effettive ordinarie e straordinarie pagate	»	720.909,80
Eccedenza delle spese sulle entrate	L.	11.252,07
Tenuto conto che il patrimonio alla fine dell'esercizio 1935-36 fu accertato in	L.	1.429.478,92
che, come risulta dal conto patrimoniale, esso va aumentato di	»	49.125,35
	L.	1.478.604,27
che va diminuito, come dal conto patrimoniale, di	»	138.978,12
la consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1937 è di	L.	1.339.626,15

Tale consistenza è così costituita:

a) titoli di rendita pubblica	L.	1.031.250 —
b) fondo di cassa in deposito presso la Cassa depositi e prestiti	»	308.376,15
Totale	L.	1.339.626,15

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il conto consuntivo delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1936-37 della Cassa delle Ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

È approvato il conto consuntivo delle entrate e delle spese della Cassa delle Ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dei prospetti qui acclusi e con le seguenti risultanze definitive:

Entrate effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1936-37	L.	709.657,73
Spese effettive ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1936-37	»	720.909,80
Eccedenza delle spese sulle entrate	L.	11.252,07
Consistenza patrimoniale al 30 giugno 1936	L.	1.429.478,92
Aumento risultante dal conto patrimoniale	L.	49.125,35
Diminuzione risultante dal conto patrimoniale	L.	138.978,12
Consistenza patrimoniale netta al 30 giugno 1937	L.	1.339.626,15

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per la giustizia: SOLMI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Conto consuntivo dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937

Num. dell'esercizio 1936-37	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1936-37	Somme introitate
	PARTE I. — ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
1	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	300.000 —	300.809,45
2	Versamenti per Grazia Sovrana	50.000 —	29.453 —
3	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	30.000 —	11.422,40
4	Fondi dei detenuti evasi o defunti	20.000 —	16.263,01
5	Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	a)204.600 —	187.705,44
6	Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	50.000 —	11.693,20
7	Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	58.000 —	51.648,63
	Totale entrate ordinarie	712.600 —	708.085,13
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*		
8	Entrate straordinarie diverse	10.000 —	1.572,60
	Totale della categoria I (Parte ordinaria e straordinaria)	722.600 —	709.657,73
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
9	Prelevamenti dagli avanzi dell'esercizio precedente per acquisto di rendita pubblica	(b) 45.400 —	45.360 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA		
10	Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	400.000 —	776.700,31

a) Dedotto lire 45.400 per effetto del decreto interministeriale 30 giugno 1937, n. 120023/434.
b) Dedotto per effetto del decreto interministeriale 30 giugno 1937, n. 120023/434.

Cassa delle ammende.

ENTRATA.

Num. dell'esercizio 1936-37	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1936-37	Somme introitate
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.		
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	712.600 —	708.085,13
	Totale del titolo I	712.600 —	708.085,13
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.		
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	10.000 —	1.572,60
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	45.400 —	45.360 —
	Totale del titolo II	55.400 —	46.932,60
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	768.000 —	755.017,73
	Partite che si compensano con la spesa	400.000 —	776.700,31
	TOTALE GENERALE	1.168.000 —	1.531.718,04

Conto consuntivo della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937

Num. dell'esercizio 1936-37	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1936-37	Somme pagate
	PARTE II. — SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
1	Assegnazioni ai Consigli di patronato	(a) 720.600 —	720.329,50
2	Spese per la pubblicazione di sentenze	(b) 1.000 —	244,30
3	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	(c) 500 —	336 —
4	Spese casuali	500 —	—
5	Fondo di riserva per spese impreviste	(d) —	—
	Totale della categoria I (Parte ordin.) .	722.600 —	720.909,80
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*		
6	Spese straordinarie diverse.	*per memoria*	—
	Totale della categ. I (Parte ordin. e straord.).	722.600 —	720.909,80
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*		
7	Acquisto di titoli di rendita pubblica	(e) 45.400 —	45.360 —
	Totale della categoria II . . .	45.400 —	45.360 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA.		
8	Restituzione e incameramento di depositi . . .	400.090 —	193.962,16

a) Dedotte lire 4.400 per effetto del decreto interministeriale 23 giugno 1937-XV, n. 113041/298.
b) Dedotte lire 9.000 per effetto del decreto interministeriale 23 giugno 1937-XV, n. 113041/298.
c) Dedotte lire 1.000 per effetto del decreto interministeriale 23 giugno 1937-XV, n. 113041/298.
d) Eliminato lo stanziamento con decreto interministeriale 23 giugno 1937-XV n. 113041/29.8
e) Somma inscritta con decreto interministeriale 23 giugno 1937-XV, n. 113041/298.

Cassa delle ammende.

SPESA.

Num. dell'esercizio 1936-37	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario 1936-37	Somme pagate
	RIASSUNTO DELLA SPESA.		
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	722.600 —	720.909,80
	Totale del titolo I . . .	722.600 —	720.909,80
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.		
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	*per memoria*	—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	45.400 —	45.360 —
	Totale del titolo II . . .	45.400 —	45.360 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie. . .	768.000 —	766.269,80
	Partite che si compensano con l'entrata . . .	400.000 —	139.962,16
	TOTALE GENERALE	1.168,000 —	960.231,96

Conto patrimoniale per l'esercizio finanziario 193 -37

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ	Consistenza al 1° luglio 1936	Variazioni e migliori accertamenti avvenuti nell'esercizio 1936-37		Consistenza al 30 giugno 1937
		in più	in meno	
Attività				
Titoli di rendita pubblica . . .	1.064.490,70	(a) 3.765,35 (b) 45.360 —	(c) 82.306,05	1.031.250 —
Depositi in conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti	364.988,22	—	(d) 11.252,07 (e) 45.360 —	308.376,15
	1.429.478,92	49.125,35	138.978,12	1.339.626,15
		89.852,77		
Passività	—	—	—	—
	1.429.478,92	—	89.852,77	(f) 1.339.626,15

a) Aumento per effetto di un errore commesso nel calcolo delle quote integrative nella conversione del redimibile 3,50 per cento in rendita 5 per cento.
b) Importo dei titoli di rendita 5 per cento acquistati nell'esercizio 1936-37.
c) Differenza in meno tra il prezzo di acquisto dei titoli ed il loro valore di borsa al 30 giugno 1937.
d) Eccedenza della spesa sulle entrate.
e) Somma investita in titoli di rendita nell'esercizio 1936-37.
f) costituito da: a) Titoli di rendita pubblica . . . . L. 1.031.250 —
b) Fondo di cassa in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti » 308.376,15
Totale . . . L. 1.339.626,15

(4298)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del cons. 3,50 % n. 240763 di L. 245 e cons. 3,50 % n. 708188 di L. 175 intestati a Pozzi Vittoria e Vittorina fu Giovanni, moglie di Roncati Luigi, domiciliate in Limone (Brescia).

Essendo stato dichiarato dagli aventi diritto alle rendite anzidette lo smarrimento del mezzo foglio di compartimento semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati), si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2752)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di mezzo foglio cedole.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

E' stata chiesta la traslazione dei certificati del cons. 3,50 % n. 253369 di L. 66,50 e n. 667363 di L. 325,50, intestati a Pozzi Vittorina di Giovanni, moglie di Roncati Luigi, domiciliato in Limone (Brescia).

Essendo stato dichiarato dagli aventi diritto alle rendite anzidette lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2753)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimento: 7 — Numero del certificato provvisorio: 1270 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 21 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia di Belluno — Intestazione: De Zordi Margherita fu Isidoro — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 12747 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca Italia di Forlì — Intestazione: Baccanelli Pietro fu Pio — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza

che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

(2755) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Media dei cambi e dei titoli

del 9 dicembre 1937-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,98
Francia (Franco)	64,55
Svizzera (Franco)	439,65
Argentina (Peso carta)	5,595
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,86
Danimarca (Corona)	4,24
Norvegia (Corona)	4,7725
Olanda (Fiorino)	10,5775
Polonia (Zloty)	361 —
Portogallo (Scudo)	0,8634
Svezia (Corona)	4,8945
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Id. 3,50 % (1902)	72,75
Id. 3,00 % Lordo	52,075
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,425
Rendita 5 % (1935)	94,775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,425
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,20
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,35
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,85
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,225

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano (Potenza), e passaggio della gestione del patrimonio della Cassa al Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Viggiano, in provincia di Potenza, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Viggiano, in provincia di Potenza, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario - che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4287)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Chiusano S. Domenico e Grottolella (Avellino) e di Cupello (Chieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Picardi avv. Angelo di Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Chiusano S. Domenico, in provincia di Avellino;

Maglio avv. Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Grottolella, in provincia di Avellino;

Scolavino prof. Lorenzo fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Cupello, in provincia di Chieti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4289)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina (Avellino), Toritto (Bari), Filadelfia, S. Costantino Calabro e Strongoli (Catanzaro), Cropalati (Cosenza), Deliceto, Monteleone di Puglia e Pietra Montecorvino (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Pietrastornina, in provincia di Avellino; di Toritto, in

provincia di Bari; di Filadelfia, di S. Costantino Calabro e di Strongoli, in provincia di Catanzaro; di Cropalati, in provincia di Cosenza; di Deliceto, di Monteleone di Puglia e di Pietra Montecorvino, in provincia di Foggia;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4290)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senise (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Marcone Vincenzo fu Filippo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senise, in provincia di Potenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(4288).

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi al posto di segretario capo per i comuni di Belluno e di Crotone.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nei comuni di Belluno e di Crotone, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il giorno 10 febbraio 1938-XVI, domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale devono produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera *b*) devono produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera *c*) del presente decreto devono produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà da cui risulti il loro stato di servizio;

2° certificato del podestà attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove occorra.

I candidati devono indicare il posto al quale intendono concorrere. Qualora lo stesso candidato chieda di partecipare ai due suddetti concorsi deve presentare singole domande per ciascun posto, unendo ad una sola di esse i documenti richiesti, ad ogni domanda, però, deve essere allegata la ricevuta del vaglia di L. 30 ed un duplice elenco, in carta semplice, dei titoli e documenti prodotti.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti già prodotti.

Roma, addì 3 dicembre 1937 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(4301)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.